

TI_GERICHTE 15.2003.50 vom 29. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.50

FR: TI_GERICHTE 15.2003.50 du 29 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.50 del 29 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

marzo 2003 ad 9, non contestate su questo punto dalla ricorrente in sede di replica); che l'avv. _____ si è poi presentato il lunedì 3 marzo 2003 all'UE di Lugano con l'originale del precetto esecutivo (doc. 1 prodotto con le osservazioni), sul quale è stata indicata la data di notifica del 3 marzo 2003 nonché l'opposizione interposta dal legale per conto della cliente (secondo procura rilasciata il 28 febbraio 2003, cfr. doc. 7 allegato con le osservazioni); che tra l'intimazione nelle _____, avvenuta il 18 febbraio 2003, e l'opposizione, dichiarata il 3 marzo 2003, sono trascorsi 13 giorni (il giorno dell'intimazione non va computato, cfr. art. 31 cpv. 1 LEF); che il termine di opposizione di 10 giorni impartito alla resistente nel precetto esecutivo è pertanto stato disatteso; che tuttavia, ex art. 33 cpv. 2 LEF, un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione; che il domicilio all'estero giustifica già per sé un termine più lungo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 i.f. ad art. 33); che un atto di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio (cfr. DTF 106 III 4, cons. 2; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 33); che ciò vale in particolare per il termine d'opposizione troppo breve fissato dall'inizio senza tenere conto delle circostanze (cfr. DTF 47 III 196 s.; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 33); che nel caso di specie, tenuto conto del tempo intercorso per la notifica del precetto esecutivo (20 giorni, tra il 29 gennaio 2003 – data di spedizione del formulario di notificazione standard previsto dall'art. 5 cpv. 4 della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 – e il 18 febbraio 2003 – data di consegna a _____), si può ritenere che l'UE di Lugano avrebbe dovuto d'ufficio fissare un termine d'opposizione di 20 giorni, seppur senza considerare il tempo necessario all'escusso per informarsi da un avvocato o un'autorità svizzera su come procedere; che conformemente alla giurisprudenza federale richiamata l'opposizione interposta il 3 marzo 2003, ossia 13 giorni dopo l'intimazione del precetto esecutivo a _____, è quindi tempestiva; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 33, 74 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 7 marzo 2003 _____ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____
Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.